

Fisco e contribuenti. L'interpretazione costituzionalmente orientata del decreto legge 4/14 si estende ai consulenti

Voluntary salva-professionisti

Non punibilità per i reati dichiarativi che è possibile sanare con il rientro dei capitali

Valerio Vallefuoco

Una delle novità più importanti della **voluntary disclosure** è negli effetti penali della richiesta di adesione alla procedura di collaborazione volontaria introdotta dal decreto legge 4/2014. La disciplina della normativa contempla una serie di misure finalizzate, in buona sostanza, a consentire il rimpatrio di capitali o comunque (e principalmente) la regolarizzazione degli aspetti dichiarativi e fiscali di contribuenti soggetti al monitoraggio fiscale.

Alcune remore sono collegate alla circostanza che la procedura di volontaria collaborazione necessariamente debba essere piena ed esauriva (l'indicazione spontanea di «tutti» gli investimenti e le attività finanziarie) con particolare riferimento all'obbligo di fornire tutta la relativa documentazione. Viene quindi introdotta una nuova fattispecie di reato per evitare frodi nella presentazione di domande di collaborazione volontaria: chiunque esibisca o trasmetta atti o documenti falsi, in tutto o in parte ovvero fornisca dati o notizie non corrispondenti al vero, viene punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Altro obbligo inderogabile, il versamento in unica soluzione delle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni entro i termini previsti, senza avvalersi di eventuali compensazioni.

In questo contesto c'è il concreto rischio di vedere estesa la contestazione degli eventuali reati posti in essere (secondo le ordinarie regole del concorso di persone nel reato ai sensi degli articoli 40 codice penale e seguenti) a tutti i soggetti, in particolare ai professionisti e agli intermediari finanziari che abbiano concorso nella sottrazione alla massa imponibile delle somme illecitamente trasferite all'estero.

Il post factum dell'autodenuncia e del versamento degli importi si pone sul medesimo piano degli interessi giuridici che la norma è volta a proteggere, determinando pertanto - nel ca-

so di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti mediante altri artifici - l'attenuazione della pena fino alla metà. E nel caso di dichiarazione infedele (articolo 4), o di omessa dichiarazione di cui all'articolo 5, l'elisione dell'antigiuridicità della fattispecie, introducendo una specifica causa di non punibilità.

Il legislatore ha ritenuto di poter valorizzare la successiva condotta del contribuente - che attraverso un comportamento riparatorio elimina il danno all'erario ripristinando la situazione mediante una decisione

PENALE DIMEZZATO

La norma sull'emersione non copre però i comportamenti fraudolenti messi in atto per creare i fondi all'estero

Il Sole **24 ORE.com**



QUOTIDIANO DEL FISCO

Voluntary, pubblicare le bozze dei modelli aiuta gli operatori

Sul Quotidiano del Fisco, disponibile su pc e tablet, tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore in materia tributaria.

Nell'edizione online oggi:
■ «Negli studi di settore serve collaborazione dal contribuente», di **Michele D'Apollito**;
■ «Voluntary disclosure, buona prassi pubblicare le bozze dei modelli», di **Marco Piazza**

www.quotidianofisco.itsole24ore.com

volontaria uguale e contraria -, allorché la stessa sia stata in grado di salvare l'interesse in precedenza lesa, o comunque messo in pericolo. La circostanza di non punibilità, non essendo una causa di estinzione del reato (articolo 182 del codice penale), si ritiene estensibile anche ai concorrenti.

Nonostante non manchino interpretazioni diverse, un'interpretazione costituzionalmente orientata - e alla luce della complessiva ratio del decreto - non può condurre a tale conclusione. Infatti è la stessa norma che prevede che in caso di accertamenti e/o procedimenti anche nei confronti di concorrenti, la procedura non potrà più essere esercitata.

Sarebbe quindi un controsenso, e palesemente illegittimo, la norma che, di contro, impedirebbe l'estensione del comportamento volontario e "virtuoso" del contribuente anche ai concorrenti. Inoltre non mancano esempi diversi, come ad esempio i reati societari (ad esempio gli articoli 2627, 2628 e 2629 comma 2 del codice civile) che prevedono invece cause di estinzione di reati che non possono essere applicati ai concorrenti.

L'interpretazione di causa di non punibilità tende inoltre a qualificare il comportamento del contribuente che, paralizzando il disvalore del fatto, è del tutto assimilabile all'eliminazione del grave danno di cui all'articolo 70 del codice penale.

La conformazione di tale causa di non punibilità è quindi di tipo oggettivo. La scriminante non ha per tal motivo un fondamento psicologico e quindi soggettivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 70, comma 1, numero 2 del codice, ma di mera politica criminale. Tenuto conto della natura oggettiva della circostanza, per il combinato disposto degli articoli 70, comma 1 numero 1, e 119 del codice, si ritiene che gli effetti della disposizione di cui all'articolo 5 quinquies possano essere estesi anche agli eventuali concorrenti nel reato, quali professionisti ed intermediari.

Destino comune

01 | REATI "DIMEZZATI"

Il decreto legge 4/2014 - attualmente in fase conversione alla Camera - sulla **cd voluntary disclosure** prevede la non punibilità per i reati dichiarativi commessi dal contribuente che ha costituito provviste di denaro all'estero con imponibili sottratti al fisco. Resta la punibilità invece, ma con pene dimezzate, per le dichiarazioni fraudolente (per esempio mediante l'utilizzo di fatture o documentazione falsa).

02 | NON PUNIBILITÀ

Per i reati dichiarativi il legislatore ha ritenuto quindi di poter valorizzare la successiva condotta del contribuente, che attraverso un comportamento riparatorio elimina il danno all'erario ripristinando la situazione

mediante una decisione volontaria uguale e contraria, se la stessa sia stata in grado di salvare l'interesse in precedenza lesa o comunque messo in pericolo

03 | CRITERIO OGGETTIVO

La conformazione di tale causa di non punibilità è di tipo oggettivo. La scriminante non ha un fondamento psicologico e quindi soggettivo, ma invece di politica criminale. Sarebbe pertanto un controsenso e palesemente illegittimo la norma che, al contrario, impedirebbe l'estensione del comportamento volontario e "virtuoso" del contribuente anche ai concorrenti

04 | ESTENSIONE EX LEGE

Tra l'altro, nel caso di accertamenti o di procedimenti nei confronti di

concorrenti, è lo stesso dl 4/14 a prevedere l'estensione degli effetti

05 | SALVI I PROFESSIONISTI

Tenuto conto della natura oggettiva della circostanza, gli effetti della disposizione dell'articolo 5 quinquies del Dl "voluntary" - cioè la non punibilità dei reati dichiarativi, ma non anche delle condotte a contenuto fraudolento - possono essere estesi anche agli eventuali concorrenti nel reato, quali, solitamente, professionisti e intermediari

06 | I SOSTENITORI

La non punibilità dei concorrenti è sostenuta da autorevoli membri della Commissione Greco, che ha esteso la normativa penalistica della voluntary

Il caso. La proposta per chiudere il contenzioso: «Non sono un evasore»

Maradona offre 3 milioni al fisco

di **Eugenio Bruno** e **Carmine Fotina**

«Sono contento di aver giocato a Napoli. Non a Torino e non a Milano». A Diego Armando Maradona s'illumina gli occhi quando gli citano la sua ex squadra e gli chiedono se il lungo contenzioso con il fisco italiano sia in qualche modo legato ai trascorsi in terra partenopea. Il più forte calciatore di tutti i tempi è a Roma e nella sede capitolina del Parlamento europeo ripercorre la vicenda che lo vede contrapposto da oltre 20 anni a Equitalia: «Non sono un evasore, voglio venire tranquillamente in Italia, non essere perseguitato». Ad assisterlo c'è l'avvocato Angelo Pisani, che al termine della conferenza stampa lancia una proposta di

transazione allo Stato italiano: «Siamo disposti a pagare 3 milioni, cioè metà della sanzione, per chiudere il contenzioso».

È lo stesso legale napoletano a spiegare che, del debito di 40 milioni che il Pibe de oro avrebbe con il fisco, «6 milioni si riferiscono alla quota capitale e 34 agli interessi». Con annessa disponibilità ad accollarsi «il 50% della presunta evasione, per l'errore processuale». Tre milioni di euro dunque, che non rappresenterebbero comunque un'ammissione di colpevolezza ma sarebbero legati alla mancata presentazione del ricorso entro i termini di legge. Tanto più - aggiunge Pisani - che per la stessa vicenda, nel merito, sono stati assolti l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino e i suoi ex compagni Careca e Ale-

mao. Tuttavia, questa strada viene considerata difficilmente praticabile dall'amministrazione finanziaria. Anche perché a disposizione di Maradona ci sarebbe la rottamazione delle cartelle esattoriali prevista dalla legge di stabilità 2014 e aperta fino al prossimo 28 febbraio. Per usufruirne il Pibe de oro dovrebbe sborsare sei milioni, stando ai numeri di Pisani, oppure 10, secondo altri calcoli. Ma è un condono a cui Maradona non pare interessato.

Del caso intanto si occuperà anche il Parlamento Ue. Grazie alle due mozioni depositate dall'eurodeputato Enzo Rivellini è giuridicamente ricevibile due giorni fa. «Tra sei settimane ci sarà la risposta», garantisce l'esponente del Ppe che ha organizzato l'iniziativa di ieri.

Contenzioso. Regole in Gazzetta

Processo tributario, un nuovo passo verso l'era digitale

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Pec e firma digitale rivoluzioneranno il processo tributario rendendolo interamente dematerializzato: con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» di ieri del Dm n. 163 del 23 dicembre 2013 sono state individuate le modalità informatiche e telematiche non solo di formazione ma anche di trasmissione degli atti del processo tributario.

Il regolamento costituisce attuazione di quanto disposto dall'articolo 39, comma 8 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011. Ora, per l'avvio a regime, resta solamente da attendere la pubblicazione dei decreti contenenti le regole tecnico-operative per abilitazione al S.I.G.T. (il sistema informativo della giustizia tributaria), costituzione in giudizio mediante deposito, comunicazione e notificazione, consultazione e rilascio di copie del fascicolo informatico, nonché redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze.

L'adesione all'utilizzo di tali tecnologie non è obbligatorio per i ricorrenti. Tuttavia la parte che ha utilizzato in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad utilizzarle per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore. L'ambito di applicazione del provvedimento ricomprende tutti gli atti e i provvedimenti del processo tributario, compresi quelli relativi ai procedimenti attivati con l'istanza di reclamo e mediazione. Questi atti possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale. In particolare, la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa devono essere conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente. La procura o l'incarico possono essere conferiti

anche su supporto cartaceo dal contribuente. In questo caso, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, deve essere trasmessa anche la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale dal difensore mediante una sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale. Le notificazioni e le comunicazioni te-

IL QUADRO

Spazio all'utilizzo facoltativo della Pec e della firma digitale. Ora si attendono le regole tecnico-operative

lematiche sono invece eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di Pec dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo. Per gli enti impositori l'indirizzo di Pec da utilizzare per le notifiche è quello pubblicato nell'Ip.

Ai fini della decorrenza dei termini, le comunicazioni e le notifiche trasmesse tramite Pec si considerano effettuate, per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore attestato dalla ricevuta di accettazione. Per il destinatario il momento rilevante è quello in cui la comunicazione o la notifica dei documenti informatici è resa disponibile nella casella di Pec. Quanto alla fase di costituzione in giudizio, il ricorso e gli altri atti, unitamente alle ricevute della Pec, vanno depositati presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.G.T. Più nel dettaglio, la costituzione in giudizio del ricorrente avviene con il deposito mediante il S.I.G.T. del ricorso, della nota di iscrizione a ruolo e degli atti allegati. I documenti cartacei sono acquisiti dalla segreteria della Commissione che ne effettua copia informatica e la inserisce nel fascicolo informatico.

Ripensamenti. L'atto risolutivo

Donazione cancellata a registro fisso

Angelo Busani

Imposta fissa di **registro, ipotecaria e catastale** (e quindi per complessivi 600 euro) per l'atto risolutivo di una donazione; una volta stipulato l'atto risolutivo (e ritornato pertanto l'immobile donato in capo al donante), se il donante vende il bene il quinquennio rilevante per l'emersione della plusvalenza si computa non dalla data della donazione né dalla data dell'atto risolutivo ma dalla data nella quale venne stipulato l'originario atto di acquisto da parte del donante.

Lo stabilisce la risoluzione dell'agenzia delle Entrate 20/E del 14 febbraio 2014 la quale, dunque, inverte radicalmente l'atteggiamento finora tenuto nella materia della tassazione dell'atto risolutivo di donazione, e ciò in particolare sulla scorta delle sentenze

LA MARCIA INDIETRO

L'agenzia delle Entrate si adegua alla Cassazione che ha riconosciuto la natura retroattiva e non traslativa

di Cassazione 20445/2011 e 18844/2012 che hanno riconosciuto la natura retroattiva e non traslativa dell'atto risolutivo di un precedente contratto.

Il Fisco dapprima aveva opposto che l'atto risolutivo è comunque un atto che produce effetti traslativi e che, come tale, doveva essere tassato (risoluzione 329 del 14 novembre 2007, si veda «Il Sole 24 Ore» del 16 novembre 2007).

Più recentemente, il fisco aveva anche rintuzzato il tentativo di applicare all'atto risolutivo l'imposta di donazione

(il che comportava che, nella maggior parte dei casi, sfruttando la franchigia, l'atto risolutivo veniva a scontare le sole imposte ipotecaria e catastale) affermando, in una nota del 21 dicembre 2012 della direzione regionale delle Entrate della Lombardia, che all'atto risolutivo di donazione doveva applicarsi l'imposta di registro in misura proporzionale.

La questione è assai importante, in quanto capita frequentemente di confrontarsi, sia dal punto di vista civilistico che da quello tributario, con il tema dell'attività giuri-

dica da compiersi al fine di porre nel nulla precedenti donazioni.

Ci si trova spesso infatti a dover "smontare" donazioni stipulate con leggerezza. Ci si riferisce cioè a operazioni di corto respiro (che perseguono il risparmio conseguente alla minor pressione fiscale che grava in donazioni rispetto agli atti traslativi a titolo oneroso) senza tener conto i profili di medio/lungo termine derivanti dalla stipula di una donazione.

I beni donati, infatti, si prestano difficilmente a essere venduti o ipotecati, per la ragione che il bene donato potrebbe essere oggetto in futuro di liti ereditarie tra il donatario e altri suoi parenti i quali

si lamentano, avendone diritto, della eventuale illegittima disparità di trattamento perpetrata dal donante a loro danno mediante la donazione.

Ebbene, tra le varie tecniche professionali elaborate per lo "smontaggio" delle precedenti donazioni, c'è senz'altro quella della risoluzione, vale a dire l'atto con il quale il donante e il donatario convengono di porre nel nulla la donazione tra di essi anteriormente stipulata (con effetto ex tunc, e cioè convenendo che tra essi quella donazione si abbia come mai intervenuta), con il risultato che il donante torna dunque ad essere titolare del bene che egli stesso fece oggetto di donazione.

Il nuovo decreto del 12 febbraio è anticipato da una circolare dei Monopoli, come detto, semplifica adempimenti e controlli. Non solo. I divieti diventano ex-post: per aprire e operare sul mercato dei "vaporizzatori" sarà sufficiente presentare la domanda di istituzione e gestione del deposito fiscale. Così come la cauzione dovrà essere versata successivamente. Solo dopo Dogane-Monopoli verificheranno i dati e fatti esposti nella dichiarazione che dovrà essere «resa dall'interessato nella domanda di autorizzazione». Nel merito dei controlli del Fisco anche l'adeguatezza dei locali utilizzati a deposito autorizzato. In caso di violazioni dei requisiti l'autorizzazione viene revocata. L'operatore prima di perdere l'autorizzazione avrà 60 giorni di tempo per adeguarsi alle prescrizioni del Fisco. Con la circolare diramata ieri, inoltre, viene previsto che le domande presentate prima della ufficialità del Dm saranno ritenute valide e la cauzione dovrà essere versata nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove regole "semplificate".

Legge di Stabilità. Esclusi i beni riscattati nel 2013

Rivalutazione limitata per il leasing

Paolo Meneghetti

Esclusi dalla **rivalutazione** i beni riscattati da leasing nel 2013 e quelli transiti, tra il 2012 ed il 2013 dall'attivo immobilizzato all'attivo circolante. Sono questi alcuni elementi da valutare per capire quali beni d'impresa potranno essere rivalutati tramite la legge 147/13.

Per individuare i beni d'impresa che possono essere oggetto della rivalutazione è necessario analizzare due presupposti: quello oggettivo, cioè la natura contabile del bene e quello temporale, cioè la data di acquisizione del medesimo da parte dell'impresa.

Quanto al primo requisito, l'articolo 1 comma 140 della legge 147/13 afferma che possono essere rivalutati i beni d'impresa, ad esclusione degli immobili destinati alla

compravendita. Il dato letterale potrebbe trarre in inganno escludendo dalla rivalutazione i soli immobili merce e non gli altri beni mobili destinati alla compravendita, ma deve ritenersi associato che solo i beni, mobili o immobili, iscritti tra le immobilizzazioni siano rivalutabili. Peraltro in questa direzione si muoveva l'articolo 10 della legge 342/2000, richiamato dal Dm 162/2001, a sua volta applicabile all'attuale rivalutazione in forza del richiamo operato dall'articolo 1 comma 146 del-

PERIMETRO DEFINITO

Non sono rivalutabili l'avviamento o i costi pluriennali capitalizzati poiché non rappresentano beni

la legge 147/13. Sono rivalutabili anche i beni materiali completamente ammortizzati a condizione che risultino iscritti nel bilancio o nel registro dei beni ammortizzabili, mentre per quelli immateriali completamente ammortizzati, che potrebbero non risultare dal bilancio, la rivalutazione è condizionata dall'esistenza di una tutela giuridica derivante da norme vigenti (circolare 18/06, paragrafo 1.2).

Non sono rivalutabili l'avviamento o i costi pluriennali capitalizzati poiché non rappresentano beni. Sono rivalutabili anche le partecipazioni di controllo o collegamento che siano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

In merito al secondo requisito occorre considerare la data di detenzione del bene. La norma (articolo 1 comma 140

della legge 147/13) cita i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012, dal che si ricava che i beni riscattati da leasing nel 2013 (che potenzialmente sarebbero tra quelli più interessati alla rivalutazione dato il modesto valore di iscrizione) siano esclusi dalla rivalutazione poiché non detenuti alla data del 31.12.2012. La circostanza che detti beni siano stati citati nella nota integrativa del bilancio 2012, è stata ritenuta non sufficiente dalla circolare 11/09, in ragione del fatto che i beni si considerano acquisiti alla data di trasferimento del diritto di proprietà. Unica eccezione a tale assunto l'ipotesi di beni ricevuti per effetto di operazioni straordinarie neutrali, cioè fusioni, scissioni o conferimenti di azienda eseguiti nel 2013: in tali ipo-

tesis la rivalutazione potrà essere eseguita dalla società avente causa anche per i beni che nel bilancio 2012 erano iscritti nel bilancio della dante causa.

Bisogna rimarcare un presupposto necessario che lega tra loro le due condizioni oggettiva e temporale. Il bene deve essere non solo detenuto dal 2012, ma anche iscritto nelle immobilizzazioni sia nel 2012 che nel 2013. Quest'ultimo assunto deriva dall'articolo 2, comma 1 del Dm 162/2001, secondo il quale la destinazione del bene deve risultare anche nel bilancio di rivalutazione, cioè il bilancio chiuso al 31.12.2013. Altro discorso invece, è un eventuale mutamento di categoria omogenea, mutamento possibile a condizione che il bene resti iscritto tra le immobilizzazioni. Potrebbe essere l'ipotesi di un immobile, ad esempio un capannone, che fino al 2012 era utilizzato diretta-

mente nel processo produttivo, e quindi era strumentale per destinazione, mentre nel 2013 è stato locato a terzi e quindi diviene strumentale per natura. In tale ipotesi il bene è rivalutabile, ma va considerato nella categoria omogenea di riferimento del bilancio di rivalutazione, quindi al 31.12.2013 (circolare 57/E/2001, paragrafo 1.2).

Infine nel caso in cui un immobile appartenga potenzialmente a due categorie omogenee, cioè strumentalità per natura per destinazione, va ricordato che prevale sempre la modalità di utilizzo del bene, cioè la strumentalità per destinazione. Pertanto se un'impresa detenesse un capannone che utilizza nel processo produttivo ed un altro capannone locato a terzi, rivalutato il primo non sarebbe obbligata a rivalutare il secondo (e viceversa), poiché beni appartenenti a due categorie omogenee diverse tra loro.

Confedilizia

«Meno tasse è possibile, se si vuole»

«Se si vuole tagliare le tasse, si può, ed è l'unico modo per eliminare gli sprechi e le spese, fornire meno fieno alla bestia della spesa pubblica». Questo il messaggio per il futuro governo lanciato da Corrado Sforza Fogliani, presidente di Confedilizia, a margine di un convegno della Fondazione Cesifin sulla tassazione immobiliare. «Bisognerà vedere se si avrà questa volontà», ha aggiunto il presidente, «dovremo vedere quale influenza avranno i Comuni su questo governo: il nostro timore è che ne abbiano troppa, dato che è un sindaco il nuovo premier, ed è un sindaco il ministro Delrio, quindi non vorremmo che fosse un governo condizionato da figure che potrebbero essere propense a favorire ancora la spesa locale, che secondo noi è molto più grave di quanto non sembri».

Secondo il professor Francesco Forte, emerito alla Sapienza di Roma, «l'aumento dell'Imu sull'Ici ha generato l'effetto di una patrimoniale immobiliare straordinaria di 355 miliardi di euro, causando una massiccia caduta dei valori del mercato edilizio».

«Sulla tassazione degli immobili - ha detto Alfonso Celotto, ordinario a Roma - è necessario avere a mente un principio affermato dalla Corte costituzionale esattamente vent'anni fa: l'ancoraggio al reddito ritribuibile, in assenza del quale è forte il rischio di una tassazione tale da superare il reddito effettivo (e viceversa), poiché beni appartenenti a due categorie omogenee diverse tra loro.

Semplificazioni

Più facile il commercio delle e-cig

ROMA

Per istituire e gestire un deposito di sigarette elettroniche sarà sufficiente presentare la domanda. E la cauzione dovrà essere versata nei 30 giorni successivi. Cambiano e si semplificano le regole per produttori e venditori di e-cig. In attesa che il Tar Lazio si pronunci nel merito sulla querelle tra Monopoli e il mondo delle sigarette elettroniche sul regime autorizzatorio e la super tassa da 58,5%, è la stessa amministrazione finanziaria a rivedere tempi, criteri e modalità per ottenere le autorizzazioni amministrative.

Il nuovo decreto del 12 febbraio è anticipato da una circolare dei Monopoli, come detto, semplifica adempimenti e controlli. Non solo. I divieti diventano ex-post: per aprire e operare sul mercato dei "vaporizzatori" sarà sufficiente presentare la domanda di istituzione e gestione del deposito fiscale. Così come la cauzione dovrà essere versata successivamente. Solo dopo Dogane-Monopoli verificheranno i dati e fatti esposti nella dichiarazione che dovrà essere «resa dall'interessato nella domanda di autorizzazione». Nel merito dei controlli del Fisco anche l'adeguatezza dei locali utilizzati a deposito autorizzato. In caso di violazioni dei requisiti l'autorizzazione viene revocata. L'operatore prima di perdere l'autorizzazione avrà 60 giorni di tempo per adeguarsi alle prescrizioni del Fisco. Con la circolare diramata ieri, inoltre, viene previsto che le domande presentate prima della ufficialità del Dm saranno ritenute valide e la cauzione dovrà essere versata nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove regole "semplificate".

M.M.